

## Scheda informativa sul ricongiungimento familiare

Il principio dell'Unità familiare è sancito nella Dichiarazione Universale Diritti Umani del 1948 (art. 16 comma 3) e trova ulteriore solenne conferma in due successivi strumenti adottati dall'Assemblea Generale nel 1966 – Il Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 23, comma 1) ed il Patto Internazionale sui diritti economici, sociale e culturali (art. 10 comma 1). La maggior parte degli strumenti internazionali sui diritti umani contiene disposizioni per la protezione dell'unità familiare.

Per quanto riguarda la Convenzione di Ginevra sui rifugiati il principio dell'unità familiare viene affermato nell'Atto Finale della Conferenza che ha adottato la Convenzione, al punto B):

“Considerando che l'unità della famiglia, elemento naturale e fondamentale della società, è un diritto fondamentale del rifugiato e che questa unità è costantemente minacciata, e

“Constatando con soddisfazione che, secondo il commento ufficiale del Comitato ad hoc sull'apolidia ed i problemi connessi **i diritti dei rifugiati si estendono ai membri della sua famiglia**, ed in particolare, per:

- 1) Garantire l'unità del nucleo familiare del rifugiato, soprattutto nel caso in cui il capo famiglia possieda i requisiti necessari per l'ammissione in un paese;
- 2) Garantire la protezione dei rifugiati minorenni, in modo particolare dei bambini non accompagnati e delle giovani, con speciale riferimento alla tutela ed all'adozione.

Nell'ordinamento italiano il ricongiungimento familiare è disciplinato nel testo unico sull'immigrazione al Titolo IV (articoli 28-32) come modificato dal D.Lgs n. 5/2007 e dall'art. 22 del D.Lgs n. 251/07 come modificato dal D.Lgs n. 18/2014.

Tale normativa che riguarda in generale la possibilità per tutti gli stranieri con regolare permesso di soggiorno di chiedere il ricongiungimento familiare, prevede un sistema più favorevole per i beneficiari di protezione internazionale (rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria).

I beneficiari di protezione internazionale possono richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura prevista nel testo unico sull'immigrazione.

A differenza però degli altri migranti i beneficiari di protezione internazionale **non sono tenuti**, come tutti gli altri stranieri a dimostrare la disponibilità di un reddito e di un alloggio.

In considerazione delle difficoltà che i beneficiari di protezione internazionale e i loro familiari possono incontrare nell'ottenere documentazione dal proprio paese di origine la normativa italiana prevede la possibilità di dimostrare tale rapporto di parentela attraverso altri mezzi di prova quando i certificati ufficiali non sono disponibili.

La pratica di ricongiungimento familiare deve essere presentata allo *SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE* presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente il ricongiungimento.